



Comune di Lodi Vecchio
PROVINCIA DI LODI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL
TERRITORIO**

- Approvato con deliberazione C.C. n° 13 del 07.06.2005

ARTICOLO 1

Finalità

Nel rispetto delle attribuzioni funzionali previste dalla normativa vigente, il Comune di Lodi Vecchio, allo scopo di migliorare la sicurezza delle persone e la tutela dell'ambiente, intende avvalersi delle più moderne tecnologie, quali telecamere e reti telematiche, atte al monitoraggio in tempo reale del territorio urbano e del traffico.

Le finalità che si intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'ente locale, in particolare dal D. Lgs. 18.08.2000 n.267, dal D.p.r. 24.07.1977 n.616, dalla Legge 07.03.1986 n.65 nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti dalla Legge 31.12.1996 n.675 e disposizioni correlate.

La disponibilità tempestiva di dati ed immagini presso il Comando di Polizia Locale di Lodi Vecchio costituisce inoltre un efficace strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle forze di polizia operanti nel Comune.

L'impianto di videosorveglianza, in sintesi, è finalizzato a:

- assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- tutelare il patrimonio;
- controllare aree ben determinate;
- monitorare il traffico.

ARTICOLO 2

Caratteristiche tecniche dell'impianto

Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati con telecamere in bianco e nero connesse alla sala controllo posta presso il Comando di Polizia Locale, sotto il diretto ed esclusivo controllo da parte dello stesso. Tale sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né sono accessibili da altre periferiche.

ARTICOLO 3

Sala controllo

La sala controllo è ubicata presso un ufficio della Polizia Locale al quale si può accedere tramite una porta d'ingresso munita di serratura. Le finestre dei locali della Polizia Locale sono protette da inferriate.

ARTICOLO 4

Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

L'accesso alla sala controllo è consentito esclusivamente al responsabile del trattamento dati e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli 5 e 6.

Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate dovranno essere autorizzati per iscritto dal Responsabile del Servizio. L'autorizzazione dovrà contenere la motivazione e il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata.

Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente

regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali.

Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Nei locali della sala operativa è tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate, a cura di uno degli incaricati, l'identità della persona, gli orari di entrata e di uscita e quant'altro necessario all'identificazione del soggetto, del motivo dell'accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell'incaricato che ha effettuato la vigilanza di cui al comma precedente.

Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro.

ARTICOLO 5

Responsabile della gestione e del trattamento dei dati

Il Sindaco designa e nomina, ai sensi dell'art. 8 della Legge 31.12.1996 n.675, il responsabile per la gestione ed il trattamento dei dati nell'ambito dell'organico del Servizio di Polizia Locale.

Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dall'Ente ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Egli custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Con l'atto di nomina, al responsabile saranno affidati i compiti connessi allo svolgimento dell'incarico.

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art.13 della Legge 31.12.1996 n.675, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati presso il Comando di Polizia Locale, secondo le modalità e le procedure previste dall'art. 17 del D.p.r. 31.03.1998 n.501.

ARTICOLO 6

Nomina degli incaricati. Gestione dell'impianto di videosorveglianza

Il responsabile del trattamento dati designa e nomina incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori della Polizia Locale, tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.

Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici, le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi, la custodia e la conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

ARTICOLO 7

Accesso ai sistemi e parole chiave

L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile ed agli incaricati indicati negli articoli 5 e 6. Ciascuno di essi è dotato di un numero identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.

Il responsabile e gli incaricati potranno autonomamente variare la propria password.

ARTICOLO 8

Principi di pertinenza e di non eccedenza

Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Legge 31 dicembre 1996 n.675 a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di video-sorveglianza ed in particolare di quello relativo alla pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili come nell'ipotesi di cui al successivo art.9, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.

E' comunque assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

E' altresì vietato riprendere e comunque utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo, anche indiretto, sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art.4 della Legge 20 maggio 1970 n.300 (Statuto dei Lavoratori), ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

ARTICOLO 9

Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, della tutela ambientale e del patrimonio comunale, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 8, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessarie e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo le amministrazioni pubbliche nei limiti delle competenze loro assegnate.

Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di autorità giudiziaria o di polizia.

ARTICOLO 10

Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici

Le immagini saranno registrate su dischi rigidi di un server dedicato. L'accesso a tale server sarà protetto da password sia a livello di sistema operativo che di software gestionale. Il server sarà ubicato in locali protetti da un sistema antintrusione.

Sarà tenuto, a cura dei soggetti di cui al precedente art. 6, idoneo registro in cui dovranno essere annotati:

- la data di cancellazione dell'immagine;
- la firma degli incaricati che hanno effettuato le operazioni disciplinate dal presente regolamento.

Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati, in conformità agli scopi perseguiti dal Comune o a precise disposizioni di legge.

La cancellazione delle immagini dovrà avvenire da parte degli incaricati, previa autorizzazione scritta del responsabile ed annotata nel registro con la data e la firma dell'incaricato che ha effettuato la cancellazione.

Tranne che nell'ipotesi di cui all'art.9, le immagini registrate saranno conservate per un periodo minimo di tre giorni lavorativi e massimo di 15 giorni.

ARTICOLO 11

Gestione dati statistici

Le rilevazioni per lo studio e l'analisi dei flussi di traffico verrà effettuata mediante provvedimenti emanati di concerto dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio competente.

Il trattamento dei dati rilevati deve essere effettuato con modalità volte a salvaguardare l'anonimato; gli incaricati, infatti, si limiteranno a trascrivere i dati utili per lo studio e l'analisi senza conservare le relative immagini.

ARTICOLO 12

Informativa ai cittadini

I cittadini verranno informati a mezzo di segnali posti sulle vie di accesso al territorio comunale, indicanti che è in funzione il servizio di videosorveglianza per gli scopi e con le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento, nonché l'indicazione della struttura cui potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della Legge 31.12.1996 n.675.

A cura degli organi comunali potranno essere previste altre forme di pubblicità e di informazione periodica.

ARTICOLO 13

Individuazione delle zone coperte dal sistema

Per la ripresa e la registrazione delle immagini si opererà nelle zone del Comune specificamente individuate con gli atti amministrativi che hanno approvato i progetti esecutivi dell'impianto. Eventuali ulteriori zone saranno individuate con le medesime modalità.

Verranno registrate solo le immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese su proprietà private ed abitazioni.

I dati raccolti per ragioni di sicurezza e di tutela del patrimonio, non possono essere utilizzati per finalità diverse od ulteriori, salvo che per esigenze di polizia e di giustizia e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.

ARTICOLO 14

Disposizioni finali

Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della Legge 31.12.1996 n.675, e disciplina l'uso del sistema di videosorveglianza.

In ossequio alla normativa vigente, verrà notificato all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.